

Repertorio N. 75916

Raccolta N. 10414

ATTO DI SCISSIONE DI SOCIETA' PER AZIONI MEDIANTE

INCORPORAZIONE DI RAMO DI AZIENDA IN ALTRA SOCIETA' PER

AZIONI ESISTENTE E TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO A

SOCIETA' PER AZIONI DI NUOVA COSTITUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno quattordici del mese di giugno in Pontedera, nel mio studio, al Corso Matteotti, 51, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me Dottor Sergio Napolitano, notaio in Pontedera, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto di Pisa e senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i costituiti, fra loro d'accordo e col mio consenso rinunciato, sono presenti i signori

- SIGNORINI MAURIZIO, nato a Santa Croce Sull'Arno il 31 luglio 1955, domiciliato anche fiscalmente in Santa Croce sull'Arno, via Piero Gobetti, 2; il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "**GEOFOR S.P.A.**", con sede in Pontedera, frazione Gello di Lavaiano, viale America (già via dello Scolmatore), capitale sociale Euro 2.704.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa con codice fiscale e numero di iscrizione 01153330509.

- LANDI PAOLO, nato a Palaia il primo agosto 1953 e

domiciliato anche fiscalmente in Pisa, via Tealdi, 1/B; il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società **"ECOFOR SERVICE S.P.A."** - a socio unico - con sede in Pontedera, frazione Gello di Lavaiano, viale America (già via dello Scolmatore), capitale sociale Euro 832.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa con codice fiscale e numero di iscrizione 00163020506.

I costituiti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto di scissione parziale proporzionale della società

"GEOFOR S.P.A."

da attuarsi mediante incorporazione del ramo di azienda relativo allo smaltimento dei rifiuti industriali della Società GEOFOR S.P.A. in Ecofor Service S.p.A., nonché scorporo del compendio immobiliare/impiantistico afferente al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della stessa Geofor S.p.A. con assegnazione dello stesso a Società di nuova costituzione.

SI PREMETTE

- che il progetto della scissione di cui sopra redatto dall'organo amministrativo della società GEOFOR S.P.A. e della società ECOFOR SERVICE S.P.A. è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Pisa con iscrizione avvenuta in data 27 settembre 2004, precisandosi che al progetto medesimo

è stato allegato il testo dello statuto della società di nuova costituzione "GEOFOR PATRIMONIO S.P.A." , oltre allo statuto della società ECOFOR SERVICE S.P.A.", società beneficiaria del ramo di azienda afferente lo smaltimento dei rifiuti industriali;

- che con verbale di assemblea straordinaria da me redatto in data 14 gennaio 2005, registrato a Pontedera il 28 gennaio 2005 al n. 1811, la società "GEOFOR S.P.A." ha deliberato, tra l'altro:

- "la scissione parziale proporzionale di GEOFOR S.P.A. mediante:

a) trasferimento a assegnazione alla società "ECOFOR SERVICE S.P.A." (di cui Geofor SPA detiene l'intero capitale sociale), dell'intero ramo di azienda avente per oggetto lo smaltimento dei rifiuti industriali;

b) trasferimento e assegnazione ad una società per Azioni di nuova costituzione da denominarsi **"GEOFOR PATRIMONIO S.P.A."**, dell'intero compendio immobiliare-impiantistico (salvo le eccezioni espressamente previste dal progetto di scissione richiamato), afferente il ramo di azienda avente ad oggetto il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani; tale società di nuova costituzione avrà sede in Pontedera, località Gello, viale America (già via dello Scolmatore), ed un capitale sociale di Euro 2.500.003,00 suddiviso in n. 2.500.003 azioni ordinarie del valore

nominale di Euro 1,00 cadauna, di cui n. 1.500.002 azioni di categoria "A" e n. 1.000.001 azioni ordinarie di categoria "B": il tutto come meglio precisato nel progetto di scissione."

- che con verbale di assemblea straordinaria redatto da me notaio in data 24 gennaio 2005, registrato a Pontedera il 7 febbraio 2005 al n. 264, la società "ECOFOR SERVICE S.P.A." ha fra l'altro, a sua volta deliberato l'operazione sopra esposta con aumento del capitale sociale di tale società, così come indicato nel progetto di scissione di cui appresso, ad Euro 1.170.000,00 (unmilionecentosettantamila virgola zero zero);

- che come risultante dal progetto di scissione e dai verbali di assemblea straordinaria delle anzidette società, innanzi richiamati risulta che:

- la costituzione del capitale sociale della società GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. e l'aumento di capitale sociale di ECOFOR SERVICE S.P.A, saranno attuati mediante utilizzo di riserve disponibili della scissa GEOFOR S.P.A., e che pertanto non si produce alcuna variazione nè nell'entità, nè nella distribuzione del capitale sociale di GEOFOR S.P.A., che resta pertanto quello attuale di Euro 2.704.000,00;

- il capitale delle società beneficiarie e cioè la costituenda "GEOFOR PATRIMONIO S.P.A." e la "ECOFOR SERVICE S.P.A." è attribuito agli azionisti nella identica

proporzione dagli stessi detenuta nel capitale sociale di

"GEOFOR S.P.A.";

- che il progetto di scissione sopra richiamato, elaborato dall'organo amministrativo delle indicate società, in precedenza depositato presso il Registro delle Imprese, ed approvato dalle menzionate assemblee straordinarie della società GEOFOR S.P.A., in data 14 gennaio 2005 e della società "ECOFOR SERVICE S.P.A." in data 24 gennaio 2005, contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2506 bis del codice civile e quindi anche la esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, nonché i criteri di distribuzione ai soci delle azioni delle società beneficiarie;

- che le delibere che approvavano il progetto di scissione e di cui ai verbali da me notaio redatti e più volte citati sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Pisa in data 28 gennaio 2005 ed iscritta ivi il primo marzo 2005 per GEOFOR S.P.A. ed in data 8 febbraio 2005 ed iscritto ivi il 2 marzo 2005 per ECOFOR SERVICE S.P.A.;

- che con le menzionate delibere le rispettive assemblee hanno delegato i Presidenti del Consiglio di Amministrazione delle menzionate società all'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti alla esecuzione delle delibere di scissione come sopra rispettivamente assunte;

- che i costituiti nella qualità di legali rappresentanti

delle società stesse dichiarano e garantiscono che nessuna opposizione al progetto di scissione è stata presentata in termini ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che, sussistendone le condizioni, i costituiti dichiarano che si può procedere alla esecuzione delle delibere di scissione, in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di cui sopra, procedendo alla **scissione parziale proporzionale** della società "**GEOFOR S.P.A.**" (di seguito indicata anche con la dizione "società scissa") secondo le seguenti fasi:

- a) scissione parziale proporzionale di GEOFOR S.P.A. mediante trasferimento e assegnazione alla società "ECOFOR SERVICE S.P.A." (di cui Geofor SPA detiene l'intero capitale sociale), dell'intero ramo di azienda avente per oggetto lo smaltimento dei rifiuti industriali;

b) scissione parziale proporzionale di GEOFOR S.P.A., mediante trasferimento e assegnazione alla società per Azioni di nuova costituzione denominata "**GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.**", dell'intero compendio immobiliare-impiantistico (salvo le eccezioni espressamente previste dal progetto di scissione di seguito richiamato), afferente il ramo di azienda avente ad oggetto il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani; tale società di nuova costituzione ha sede in Pontedera, località Gello, viale America (già via dello Scolmatore), ed un capitale sociale di Euro 2.500.003,00 suddiviso in n. 2.500.003 azioni ordinarie del

valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di cui n. 1.500.002 azioni di categoria "A" e n. 1.000.001 azioni ordinarie di categoria "B": il tutto come meglio precisato nel progetto di scissione;

- che inoltre con i verbali da me notaio redatti nelle date 14 gennaio 2005 per GEOFOR S.P.A. e 24 gennaio 2005 per ECOFOR SERVICE S.P.A., è stato previsto che il capitale delle società beneficiarie e cioè la costituenda "GEOFOR PATRIMONIO S.P.A." e la "ECOFOR SERVICE S.P.A." sarà attribuito agli azionisti nella identica proporzione dagli stessi detenuta nel capitale sociale di GEOFOR S.P.A.: il tutto come meglio risultante dai prospetti già inclusi nel richiamato progetto di scissione e che, omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dai costituiti si allegano al presente atto sotto le lettere "A" (ove risulta la distribuzione del capitale sociale della costituenda "GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.", ammontante ad Euro 2.500.003,00) e "B" (ove risulta la distribuzione del capitale sociale della beneficiaria "ECOFOR SERVICE S.P.A.", nel nuovo ammontare di euro 1.170.000,00).

Come risultante dal progetto di scissione le azioni di ECOFOR SERVICE S.P.A. che ne costituiranno il nuovo capitale sociale nonchè le azioni gi GEOFOR PATRIMONIO S.P.A., saranno assegnate ai soci di GEOFOR S.P.A., con assoluto criterio proporzionale, secondo le percentuali risultanti dai

prospetti come sopra allegati sotto le lettere A e B, dopo l'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese.

Fatta la presente premessa, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si dispone quanto segue:

Articolo 1) - IN PRIMO LUOGO:

1) - Con il presente atto viene costituita la società per azioni denominata "**GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.**", con sede in Pontedera, dando atto i costituiti, ai soli fini della iscrizione al registro delle Imprese che la sede è situata in Pontedera, località Gello, viale America (già via dello Scolmatore).

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

La società è regolata dallo statuto, già unito al progetto di scissione e quindi depositato nel registro delle Imprese alla data sopra indicata, statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, omessane la lettura per dispensa a me notaio datane ai costituiti, firmato dagli stessi e da me notaio, il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento delle attività precisate nell'articolo 4) dello Statuto, come sopra allegato.

A detta nuova società vengono assegnati tutti gli elementi attivi e passivi afferenti al compendio immobiliare e impiantistico relativo al servizio pubblico di smaltimento rifiuti urbani, nonchè altre attività e passività di norma non riferibili specificatamente ad alcuna delle attività

relative alle tre società partecipanti che vengono assegnati alle beneficiarie (o residuano in capo alla scissa) allo scopo di dotare ciascuna delle società partecipanti di un compendio patrimoniale idoneo a fronteggiare adeguatamente le condizioni del settore ove ciascuna di esse si troverà ad operare, tenuto conto delle rispettive attitudini, attuali e prospettive, alla generazione di flussi reddituali e finanziari in grado di far fronte ai rispettivi impegni ed assicurare una adeguata remunerazione del capitale investito.

Gli elementi patrimoniali da assegnare sono stati determinati sulla base del bilancio infrannuale redatto al 30 giugno 2004, allegato al più volte richiamato progetto di scissione, così come meglio ed esattamente descritto nel progetto di scissione medesimo e da aversi come qui riportato.

Il tutto come evidenziato nel prospetto allegato sotto la lettera F al progetto di scissione. Gli elementi stessi sono quindi evidenziati nella situazione patrimoniale riepilogativa delle poste patrimoniali assegnate alle beneficiarie e di quelle che residuano in capo alla scissa che omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dai costituiti, firmato dagli stessi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**.

Restano inoltre trasferiti alla società di nuova costituzione GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. i finanziamenti di cui al prospetto allegato "G" al richiamato progetto di scissione, prospetto

che, omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dai costituiti, si allega al presente atto sotto la **lettera "E"**, firmato dagli stessi e da me notaio.

2) A seguito della scissione l'ammontare del capitale sociale della società per azioni nata dalla scissione fissato, come già indicato in premessa, in Euro 2.500.003,00 (duemilionicinquecentomilatrè virgola zero zero) risulta attribuito ai soci (che sono gli stessi soci della società Geofor S.p.A.), nelle percentuali risultanti dal prospetto come sopra allegato sotto la lettera "A".

Detto capitale sociale è diviso in 2.500.003,00 azioni nominative ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, distinte nelle due categorie A e B che, ai sensi dell'articolo 5) dello statuto sociale della società nuova, sono così individuate:

- le azioni di categoria A possono essere unicamente possedute da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Speciali o Società di Capitale a prevalente partecipazione degli Enti sopra citati, nella misura massima del 60% del capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art. 9, dello statuto stesso in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione.

Le azioni di categoria B possono essere possedute sia da persone fisiche sia da Enti e Società di diritto privato sia da Istituti di Credito, nella misura massima del 40% del

capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.

9, dello statuto stesso, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione

Il capitale della società beneficiaria, nell'ammontare sopra indicato, è costituito da una parte del patrimonio e precisamente per la parte contabilmente rappresentata da porzione delle riserve esistenti nel bilancio della società scissa che restano proporzionalmente ridotte e così come evidenziato nel progetto di scissione sopra richiamato.

Articolo 3) L'amministrazione della nuova società, come deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci di Geofor s.p.a. del giorno 8 giugno 2005, è affidata ad un Amministratore unico che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007 e sarà rieleggibile e che viene nominato in persona del signor CAVA CESARE, nato a Pontedera il 5 febbraio 1963 e residente in San Giuliano Terme località Campo, via Toniolo, 119/B; cod. fisc. CVA CSR 63B05 G843V

All'amministratore unico vengono attribuiti tutti i poteri previsti dall'allegato statuto sociale.

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

Con la medesima delibera sono stati designati a comporre il primo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2007,

i signori

- BERNARDINI MICHELA, nata a Pisa il 12 dicembre 1953 e residente ivi, via XXIV Maggio, 6; cod. fisc. BRN MHL 53T52 G702P, iscritta all'Albo dei Revisori contabili, nominata con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 - **Presidente;**

- BACHI LUCIANO, nato a Casciana Terme il primo giugno 1951 e residente in Ponsacco, via Vespucci, 7; cod. fisc. BCH LCN 51H01 A5590, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, nominato con il Decreto Ministeriale sopra menzionato e pubblicato sulla predetta Gazzetta Ufficiale - **Sindaco effettivo;**

- BERTOLLA PIERO, nato a Pisa il 2 maggio 1938, domiciliato anche fiscalmente in Pisa, via della Spina, 14; cod. fisc. BRT PRI 38E02 G702P, iscritto all'albo dei Revisori Contabili, nominato con Decreto Legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 - **Sindaco effettivo;**

- BANTI GASTONE, nato a Bientina il 22 agosto 1941, residente in Bientina, Piazza dei Pini, cod. fisc. BNT GTN 41M22 A864Z, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, nominato con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 - **Sindaco supplente;**

- FELLINE ANNA, nata a Pisa il 22 aprile 1960 e residente in

Pisa, via Raffaello Sanzio, 2; cod. fisc. FLL NNA 60D62

G702S, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili, nominata con

Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 - **Sindaco**

supplente.

4) Per quanto non espressamente previsto per la disciplina della società per Azioni con questo atto costituita, si fa riferimento alle norme di legge in materia ed allo statuto allegato.

5) Le spese relative alla costituzione della società GEOFOR PATRIMONIO S.P.A., ammontano approssimativamente ad Euro cinquemila virgola zero zero.

IN SECONDO LUOGO:

1) Con questo atto la società "GEOFOR S.P.A.", come sopra rappresentata - in attuazione del progetto di scissione più volte richiamato - assegna alla società "ECOFOR SERVICE S.P.A." che come sopra rappresentata, al detto titolo e così come deliberato nelle assemblee straordinarie delle anzidette società, anch'esse più volte richiamate, il ramo di azienda relativo allo smaltimento di rifiuti industriali, esercitato nei locali siti in Comune di Pontedera, viale America, nonché altre attività e passività di norma non riferibili specificatamente ad alcuna delle attività relative alle tre società partecipanti che vengono assegnati alle beneficiarie (o residuano in capo alla scissa) allo scopo di dotare

ciascuna delle società partecipanti di un compendio patrimoniale idoneo a fronteggiare adeguatamente le condizioni del settore ove ciascuna di esse si troverà ad operare, tenuto conto delle rispettive attitudini, attuali e prospettive, alla generazione di flussi reddituali e finanziari in grado di far fronte ai rispettivi impegni ed assicurare una adeguata remunerazione del capitale investito.

Il tutto come evidenziato nel prospetto allegato sotto la lettera F al progetto di scissione. Gli elementi stessi sono quindi evidenziati nella situazione patrimoniale riepilogativa delle poste patrimoniali assegnate alle beneficiarie e di quelle che residuano in capo alla scissa come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "D".

Gli elementi patrimoniali da assegnare sono stati determinati sulla base del bilancio infrannuale redatto al 30 giugno 2004, allegato al più volte richiamato progetto di scissione, così come meglio ed esattamente descritto nel progetto di scissione medesimo e da aversi come qui riportato.

2) A seguito di quanto sopra il capitale sociale della società beneficiaria, come già in premessa precisato e come risultante dal progetto di scissione di cui sopra e dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria del 24 gennaio 2005, viene determinato in Euro 1.170.000,00 (unmilionecentosettantamila virgola zero zero), diviso in n. 1.170.000 azioni nominative ordinarie del valore nominale di

Euro 1,00 ciascuna distinte nelle categorie A e B e quali definite nell'articolo 5) dello statuto sociale.

Lo stesso viene attribuito ai soci (che sono gli stessi soci di Geofor S.p.A.), nelle percentuali risultanti dal prospetto come sopra allegato sotto la lettera "B".

Si allega al presente atto sotto a **lettera "F"** firmato dai costituiti e da me notaio, omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dai costituiti, lo statuto sociale della ECOFOR SERVICE S.P.A., contenente la variazione dell'ammontare del capitale sociale che per effetto della presente scissione risulta essere di euro 1.170.000,00, precisando che tale modifica è già stata deliberata con l'assemblea straordinaria redatta da me notaio il giorno 24 gennaio 2005, più volte richiamata, con la quale venne approvato il progetto di scissione, progetto al quale venne allegato lo statuto stesso nella sua nuova forma.

Il capitale della società beneficiaria, nell'ammontare sopra indicato, è costituito da una parte del patrimonio della società scissa e precisamente di quella parte contabilmente rappresentata da porzione delle riserve esistenti nel bilancio della società scissa che restano proporzionalmente ridotte e così come evidenziato nel progetto di scissione sopra richiamato e nella situazione patrimoniale riepilogativa, quale innanzi allegata sotto la lettera D.

Restano inoltre trasferiti alla società "ECOFOR SERVICE

S.P.A." le partecipazioni già possedute dalla società scissa

GEOFOR S.P.A." e precisamente:

- quota di partecipazione pari al 13,11% (tredici virgola undici per cento) - del valore nominale di Euro 234.014,00

corrispondente a n. 458.851 azioni ordinarie di Euro 0,51

ciascuna, del capitale nella società "**VALDERA ACQUE S.P.A.**",

con sede in Pontedera via Scolmatore, località Gello,

capitale sociale Euro 1.785.000,00, composto da n. 3.500.000

azioni del valore nominale di euro 0,51 ciascuna, società

avente ad oggetto il trattamento dei rifiuti liquidi;

- quota di partecipazione pari al 25% (venticinque per cento)

nella società "AREA S.R.L.", con sede in Cascina, frazione

Navacchio, via del Nugolaio, capitale sociale euro

510.000,000, avente ad oggetto l'attività di recupero e

riciclaggio inerti;

- quota di partecipazione pari al 25% (venticinque per cento)

nella società "AREA SERVICE S.R.L.", con sede in Cascina,

frazione Navacchio, via del Nugolaio, capitale sociale euro

50.000,000, avente ad oggetto l'attività di valorizzazione e

commercializzazione di rifiuti inerti.

Articolo 2) Come per legge, eventuali elementi dell'attivo

non citati nel progetto di scissione rimarranno nella

titolarità della società assegnante così come degli elementi

del passivo la cui destinazione non è desumibile dal detto

progetto risponderanno in solido tutte le società

partecipanti.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2506 quarter del codice civile, ciascuna delle tre società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto acquisito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

I costituiti danno atto che fanno parte del patrimonio assegnato i beni immobili di seguito descritti per i quali viene richiesta la trascrizione e la voltura catastale presso i competenti uffici a favore delle società beneficiarie e cioè la società per azioni "GEOFOR PATRIMONIO S.P.A." e la società "ECOFOR SERVICE S.P.A.", esonerando espressamente i medesimi competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

Tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, contratti, obbligazioni di ogni genere e natura afferenti i compendi trasferiti alle beneficiarie - anche se non espressamente indicati nel richiamato progetto di scissione - vengono ad esse trasferiti.

Inoltre come risultante dal progetto medesimo non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Articolo 3) Per effetto della presente scissione i soci della società scissa, il cui capitale è rimasto invariato nel suo ammontare, rimangono titolari delle azioni già precedentemente possedute.

Come previsto dal progetto di scissione, e come innanzi già precisato le azioni di ECOFOR SERVICE S.P.A. che ne costituiscono il capitale sociale nel nuovo ammontare di euro 1.170.000,00, nonchè le azioni di GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. saranno assegnate ai soci di GEOFOR S.P.A., con assoluto criterio proporzionale, dopo l'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese.

Gli effetti della presente scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni del presente atto nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Articolo 4) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico delle società GEOFOR S.P.A. ed ECOFOR SERVICE S.P.A. in parti uguali fra loro.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.

DESCRIZIONE:

A) In comune di Pontedera, località Gello, viale America vasto complesso immobiliare, costituito da capannoni, mensa, portineria, uffici, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio, tettoie, resede di pertinenza, il tutto nell'ambito del più vasto comparto della discarica di rifiuti solidi urbani oggi sede della Geofor s.p.a., e più precisamente l'intero piano primo destinato ad uffici, oltre all'ingresso e vano scale al piano terra facenti parte del corpo di fabbrica elevato su due piani fuori terra destinato

al piano primo, interamente ad uffici ed al piano terra, in parte ad uffici ed in piccola parte ad infermeria e spogliatoi.

Il primo piano è collegato tramite due gallerie rialzate all'altro corpo di fabbrica elevato in parte su due piani fuori terra ed in parte su un unico piano fuori terra.

La parte su due piani fuori terra è composta al piano terra da mensa, infermeria, uffici e spogliatoi, ed al piano primo, collegato con il corpo di fabbrica di cui sopra, interamente da uffici il tutto facente parte della presente assegnazione.

La parte del fabbricato elevata su un unico piano fuori terra è destinata in gran parte ad officina ed autorimessa e in piccola parte a magazzino e archivio.

Anche questo corpo di fabbrica forma parte integrante della presenta assegnazione ad eccezione dell'officina posta sul lato est del corpo di fabbrica con annesso resede che saranno assegnati al secondo luogo.

In corpo staccato insistono sull'area oggetto della presente assegnazione, e quindi assegnati alla Geofor Patrimonio s.p.a. un grosso fabbricato per riciclo rifiuti, un piccolo fabbricato adibito a locali tecnici (antincendio, centrale termica ecc.), un piccolo locale posto all'ingresso dell'area ed adibito alla pesa dei mezzi, un edificio adibito a portineria, un piccolo locale destinato a cabina Enel, una grande tettoia per lo stoccaggio compost, un edificio per il

lavaggio autocarri, altre tettoie per selezione e stoccaggio provvisorio ingombranti e legno, miscelazione del materiale da avviare al processo di compostaggio e tettoia R.U.P. (Rifiuti Urbani Pericolosi).

Fa parte della presente assegnazione il terreno posto internamente al resede di cui sopra e gravato **da diritto di superficie a favore del comune di Pontedera.**

Detto terreno della superficie catastale complessiva di mq.8.834 ricade nel vigente P.R.G. in zona F sottozona F/5 - Aree per attrezzature tecniche, espositive - Smaltimento R.S.U., e nel Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del consiglio comunale n°49 del 19 aprile 2005, e pertanto in regime di salvaguardia Zona F - sottozona F/5 - Aree destinate a discarica, smaltimento R.S.U., rifiuti speciali.

Si accede ai beni suddetti direttamente dal viale America.

Quanto sopra confina con proprietà del comune di Pontedera, e beni da assegnare alla Ecofor Service s.p.a. su più lati salvo altri ed è rappresentato al Catasto Fabbricati del comune di Pontedera nel foglio 45 mappale 55 sub. 2 categoria D/7 rendita catastale Euro 57.688,00 derivato dal frazionamento e ampliamento del mappale 55 sub. 1 giusta denuncia di variazione protocollo PI0068264 del 3 giugno 2005, precisando che la particella 55 comprende anche le particelle 51,52,56,59,23 let.b, 26 let.b, 49 let.b, 53 let.b

e 54 let.b giusto tipo mappale-frazionamento n°59960TF e 59965TM del 16 maggio 2005.

Il terreno concesso in diritto di superficie al comune di Pontedera è invece rappresentato al N.C.T. di Pontedera nel foglio 45, mappale n. 57 seminativo classe 3 sup. ha 0.03.95 R.D. Euro 0,76 e R.A. Euro 1,02 e mappale n. 58 seminativo classe 3 sup ha 0.84.39 R.D. Euro 16,17 e R.A. Euro 21,79, in conto a **Comune di Pontedera quale utilista del diritto di superficie e SPA Geofor quale proprietaria dell'area.**

B) in Comune di Pisa

diritto di usufrutto fino al 29/01/2022, (durata di anni 20 dalla data di deposito dell'atto di scissione, Gea S.p.A. del 27.12.2001, - Notaio G.Cammuso, repertorio n.46540, raccolta n.11457. Decorrenza effetti fiscali, 29.01.2002), su di un vasto appezzamento di terreno posto in Comune di PISA, frazione Ospedaletto, località Croce al Marmo, con accesso dalla via Emilia attraverso la strada comunale denominata via di Granuccio, su cui insiste l'Impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Su di esso sorgono complessivamente 17 (diciassette) edifici e cioè:

- due fabbricati principali in cemento armato ed acciaio dove avviene il processo di incenerimento dei rifiuti, nonché fabbricato ad uso portineria-uffici-spogliatoi e servizi, fabbricato in cemento armato ad uso uffici, capannoni in muratura e struttura prefabbricata, tettoie, vasche in

cemento armato, locali tecnici, cabine elettriche. Il tutto a servizio dell'impianto di incenerimento, compresa l'area scoperta esclusiva circostante, adibita a piazzale viabilità e verde. Fa parte della presente assegnazione la piena proprietà del terreno posto lungo il lato sud dell'inceneritore, in parte edificabile ed in parte agricolo, di forma pressoché rettangolare della superficie catastale di mq.33.010 di cui mq.11.000 ricompresi nella scheda di trasformazione n°36.1 a destinazione a servizi.

L'inceneritore è censito al NCEU del comune di Pisa nel foglio di mappa 93 particelle **n. 290 e n. 291 graffate tra loro**, z.c.1, cat. E/9, R.C. 88.531,04, mentre il terreno adiacente è identificato al N.C.T. del comune di Pisa nel foglio 93 mappale 287 seminativo cl.3 mq.33.010 RD 83,54 e RA 85,24.

L'intero complesso confina nel suo insieme con via di Granuccio, Demanio Pubblico dello stato, Squadrelli, Sbrana, Fruzzetti, salvo altri.

2) Vasto appezzamento di terreno di forma irregolare della superficie catastale di mq.32115 posto in Comune di PISA, frazione Ospedaletto, località Croce al Marmo, costituente la discarica denominata "Croce al Marmo", con accesso dalla via Emilia attraverso la strada vicinale denominata "delle Vacche", oppure direttamente dalla via di Granuccio, il tutto posto nelle immediate vicinanze dell'Impianto di

Incenerimento dei rifiuti di cui al punto 1. precedente.

La società beneficiaria prende atto che detta strada vicinale "delle vacche" è attualmente occupata, nel tratto interessato dal presente trasferimento, dalla discarica esistente; trattasi del resto di una strada vicinale non più utilizzata da molti anni.

L'appezzamento di terreno in oggetto è rappresentato dall'Ufficio del Territorio di Pisa, Catasto Terreni di Pisa, nel foglio 93 dalle particelle tutte correttamente intestate

- mappale 21 mq. 5070, seminativo, cl. 3, R.D. 12,83 e R.A. 13,09,

- mappale 75 mq. 6.850, prato, cl. 3, R.D. 19,07 e R.A. 14,15

- mappale 258 mq. 3790, seminativo, cl.3, R.D. 9,59 e R.A. 9,79

- mappale 261 mq. 13.805, seminativo, cl.3, R.D. 34,94 e R.A. 35,65

- mappale 280 mq. 2600, seminativo, cl.3, R.D. 6,58 e R.A. 6,71

Quanto sopra nel suo complesso confina con via di Granuccio, fosso di Oratoio, strada vicinale delle Vacche, via Emilia, proprietà Squadrelli, prop. Andriuolo, Ages, salvo altri.

3 - Contratto preliminare di compravendita stipulato in data 5 maggio 1999 e registrato a Pisa il 14 maggio 1999 al n. 2647, fra gli attuali proprietari Serra Sergio, Margherita e Roberto, nonché Butori Maria Raffaella e la società GEA

S.P.A. a cui è subentrata la società GEOFOR SPA per effetto dell'atto di scissione a rogito del notaio Cammuso di Pisa del 27 dicembre 2001, registrato ivi il 28 dicembre 2001 al n. 2028, avente ad oggetto un terreno rappresentato dalle particelle 22 (mq. 1.860), 23 (mq. 3.420) e 40 (mq. 17.210)- non ancora di proprietà della società scissa, in quanto il contratto definitivo di compravendita potrà essere stipulato solo quando il Tribunale di Pisa avrà rilasciato l'autorizzazione alla vendita, in quanto una quota di comproprietà del terreno è gravata da due sequestri conservativi. Relativamente a tali particelle, pertanto, la società beneficiaria subentra, per effetto della scissione, nella medesima posizione della società scissa, assumendo nell'ambito del citato preliminare la veste di parte promettente acquirente; a tal fine la società beneficiaria comunicherà tale circostanza al contraente ceduto (promettenti venditori signori Serra/Butori). Nell'ipotesi in cui la parte promittente venditrice non accettasse quale nuovo contraente la società beneficiaria GEOFOR PATRIMONIO S.p.A, ovvero il Tribunale di Pisa dovesse autorizzare la vendita solo a favore dell'originaria parte promittente acquirente Gea S.p.A., quest'ultima sarà obbligata a ritrasferire le suddette particelle alla GEOFOR PATRIMONIO S.p.A. a proprie complete spese, come dichiara il costituito legale rappresentante della società Geofor SPA.

Si precisa che una porzione del terreno in oggetto, rappresentato dalla particella 21, è gravata da una servitù a favore della SNAM spa, per il passaggio di una tubazione che trasporta idrocarburi, costituita con atto trascritto alla Conservatoria di Pisa in data 4.7.1998 al n. 6327 part..

I terreni in questione risultano inseriti, secondo il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, in parte in zona destinata a servizi, in parte in zona agricola ordinaria, in parte in fascia boscata ed aree soggette al d.p.c.m. 5.11.1999 (Piano Bacino dell'Arno).

I terreni sono stati interessati da un intervento di risanamento e recupero ambientale della discarica, di cui alla delibera di Giunta n. 1520/3.9.1998. Intervento terminato.

4) Impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, denominata "Stazione Ecologica" posto in Comune di PISA, località La Fontina, via Pindemonte, occupante un'area ricavata all'interno dell'Impianto di depurazione dei liquami limitrofo, con accesso dalla via Pindemonte.

L'impianto è costituito da un piccolo manufatto adibito a guardiola e w.c., tettoie e vasca annessa, nonché da una rampa in cemento armato per lo scarico dei materiali, per una superficie catastale complessiva, compresa l'area scoperta circostante ad uso piazzale e verde di mq. 4.420 (quattromila quattrocentoventi).

Il bene è censito all'Ufficio del Territorio di Pisa, Catasto Fabbricati di Pisa, nel foglio 20 dalla particella n. 913 sub. 2 (piano T, cat. E/9, R.C. euro 2339,55, giusta denuncia di nuova costruzione Tipo Mappale n. 1848/20.6.2001 e successiva denuncia di variazione n. 4807 del 29.8.2001, prot. 148622.

Confini: proprietà Gea SpA, via Pindemonte, salvo altri.

Ai fini della L.47/85 la società scissa come sopra rappresentata, dichiara che le costruzioni dei fabbricati destinati ad impianto di inceneritore è stata autorizzata dal comune di Pisa con delibera consiliare del 29 febbraio 1972 n°46, avente per oggetto "APPALTO CONCORSO PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI/AGGIUDICAZIONE", successivamente l'impianto è stato ristrutturato ed ampliato con progetto approvato dalla Provincia di Pisa con determina n° 671/24.3.2000 con cui veniva anche autorizzata l'emissione in atmosfera, il tutto approvato nelle sedute del 15-23 marzo 2000.

All'interno dell'area suddetta ricade un capannone costruito a seguito di delibera n°326 del 17 maggio 1977.

La stazione ecologica di via Pindemonte è stata costruita abusivamente e sanata con concessione edilizia a sanatoria n°94 del 20 dicembre 2001.

Per una migliore rappresentazione di quanto sopra si allega al presente atto sotto la lettera "G", previo esame e firma

delle parti e di me notaio, una planimetria in cui i beni assegnati alla Geofor Patrimonio S.p.A. sono identificati con tratteggiatura diagonale rossa.

BENI IMMOBILI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' ECOFOR SERVICE S.P.A.

DESCRIZIONE:

A) In comune di Pontedera, località Gello, viale America vasto complesso immobiliare, costituito da officina, uffici e terreni destinati a discarica, il tutto nell'ambito del più vasto comparto della discarica di rifiuti solidi urbani oggi sede della Geofor s.p.a., e più precisamente l'intero piano terra (ad esclusione dell'ingresso e vano scala per l'accesso piano primo), destinato ad uffici, ed in piccola parte ad infermeria e spogliatoi, facenti parte del corpo di fabbrica elevato su due piani fuori terra destinato al piano primo, interamente ad uffici ed al piano terra, in parte ad uffici ed in piccola parte ad infermeria e spogliatoi, oltre alla porzione est destinata a officina e resede di pertinenza facente parte del fabbricato adiacente elevato su un unico piano fuori terra e destinata in gran parte ad officina ed autorimessa e in piccola parte a magazzino ed archivio.

Fanno parte della presente assegnazione i terreni confinanti con il compendio immobiliare assegnato alla Geofor Patrimonio s.p.a., della superficie catastale complessiva di mq.230.601 ricadenti nel vigente P.R.G. in zona F sottozona F/5 - Aree per attrezzature tecniche, espositive - Smaltimento R.S.U., e

nel Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del consiglio comunale n°49 del 19 aprile 2005, e pertanto in regime di salvaguardia Zona F - sottozona F/5 - Aree destinate a discarica, smaltimento R.S.U., rifiuti speciali.

Quanto sopra confina con proprietà Giusti Antonio e Paolo Dino, Comune di Pontedera, proprietà Ecofor Service s.p.a e beni assegnati alla Geofor Patrimonio s.p.a. salvo altri.

Quanto sopra è rappresentato in parte al N.C.E.U. del comune di Pontedera nel **foglio 45 mappale 55 sub.3** categoria D/7

rendita catastale Euro 7.514,00 derivato dal frazionamento e ampliamento del mappale 55 sub.1 giusta denuncia di variazione protocollo PI0068264 del 3 giugno 2005, ed in

parte al N.C.T. del comune di Pontedera, foglio 45 mappale 96

seminativo classe 3, mq. 19410 R.D. Euro 37,19 e R.A. Euro 50,12, n. 100 seminativo classe 3, mq. 2971 R.D. Euro 5,85 e R.A. Euro 7,67, n. 102 seminativo classe 3 mq. 2010 R.D. Euro 3,85 e R.A. Euro 5,19, n. 27 seminativo classe 3 mq. 2410

R.D. Euro 4,62 e R.A. Euro 6,22, n. 30 seminativo classe 3, mq. 650 R.D. Euro 1,25 e R.A. Euro 1,68, n. 32 seminativo, mq. 1585 R.D. Euro 3,04 e R.A. Euro 4,09, n. 36 seminativo

classe 3, mq. 34.505 R.D. Euro 66,11 e R.A. Euro 89,10, n. 39 seminativo classe 3, mq. 68510 R.D. Euro 131,27 e R.A. Euro 176,91, n. 127 seminativo classe 3 , mq. 375 R.D. Euro 0,72

e R.A. Euro 0,97, n. 129 seminativo classe 3, mq. 29.680 R.D. Euro 56,87 e R.A. Euro 76,64, mappale 131 seminativo classe

3, di mq. 43690 R.D. Euro 83,71 e R.A. Euro 112,82, n. 133

seminativo classe 3, di mq. 15524, R.D. Euro 29,74 e R.A.

Euro 40,09, mappale 135 seminativo classe 3 di mq.3170 R.D.

Euro 6,07 e R.A. Euro 8,19, n. 136 seminativo classe 3 di mq.

6111 R.D. Euro 11,71 e R.A. euro 15,78,

Ai fini della L.47/85, le parti precisano che i fabbricati

sono stati realizzati in conformità ai progetti presentati

all'amministrazione provinciale di Pisa di cui alla Determina

Provinciale n°2899 del 29 luglio 1993, successiva delibera

provinciale n°18 del 21 gennaio 1994, determine Provinciali

n°1084 del 7 agosto 1997, n°568 del 17 maggio 1999, n°1143

del 19 ottobre 1999, n°67 del 4 febbraio 2000, n° 950 del 10

aprile 2000, n°959 del 13 aprile 2000, n°2611 del 16 ottobre

2000, n°2655 del 24 ottobre 2000, n°1214 del 3 luglio 2001,

n°2720 del 8 luglio 2002, n°2875 del 16 luglio 2002 e 2385

del 12 maggio 2005.

L'accesso ai beni come sopra assegnati alla società Ecofor

Service s.p.a., sia pedonale che con ogni mezzo consentito,

con diritto alla sosta, avverrà attraverso il resede di

pertinenza dei beni assegnati alla società Geofor Patrimonio

S.p.A. intendendosi costituita la relativa servitù in virtù

di quanto previsto dall'art. 1062 del cod. Civ.

CORRISPONDENZA PROVENIENZA DATI CATASTALI

- A seguito di tipo mappale-frazionamento n°59960TF e 59965TM

del 16 maggio 2005

La particella 127 è derivata dalla 23

La particella 129 è derivata dalla 26

La particella 131 è derivata dalla 49 a sua volta derivata dalla 28 TF 1262 del 8 luglio 1993

Le particelle 133 e 135 sono derivate dalla 53 a sua volta derivata dal mappale 37 TF 1911/93

La particella 136 è derivata dalla 54 a sua volta derivata dal mappale 37 TF 1911/93

La particella 55 comprende come già detto anche le particelle 51,52,56,59,23 let.b, 26 let.b, 49 let.b, 53 let.b e 54 let.b

Le particelle soppresse e unite alla 55 sono state originate come segue:

la 51 e la 52 dalla 34 TF 1911 del 22/10/1993

la 56 dalla 42 TF 722 del 25/3/1997

la 59 dalla 44 TF 722 del 25/3/1997

B) In Comune di CASCINA, frazione Navacchio, via del Nugolaio

1) appezzamento di terreno di forma rettangolare, inserito nel vigente P.R.G. di Cascina, all'interno dell'UTOE della Pianura umida e bonificata, n. 40, zona produttiva per il recupero ed il riciclaggio delle materie prime e seconde, con accesso dalla suddetta via tramite il ponte sul fosso omonimo e la strada comunale rappresentata dalla particella 42 del foglio di mappa 48, strada che continua interessando le particelle 40-31-44 e 46;

L'appezzamento di terreno è rappresentato al Catasto Terreni

di Cascina, Ufficio del Territorio di Pisa, nel foglio 48 dalle particelle 57 mq. 11.270, seminativo, cl. 3, R.D. 30,79 e R.A. 34,92 e 59 mq. 13.180, seminativo, cl. 3, R.D. 36,01 e R.A. 40,84. Il tutto per una complessiva superficie catastale di mq. 24.450 (ventiquattromilaquattrocentocinquanta).

Confini: Comune di Cascina, strada vicinale Larga, beni Area s.r.l., salvo altri

2) **La quota indivisa di 77,53/1000** di appezzamento di terreno della superficie catastale di mq.110.615 di forma irregolare destinato nel vigente regolamento urbanistico in parte in zona produttiva per il recupero e il riciclaggio di materie prime e seconde U.T.O.E. n°40 ed in parte (mq.10028) in area agricola confinante con fosso del Nugolaio, proprietà Saverini, Barsotti, Franco, Soc. Area s.r.l., Comune di Cascina e Via vicinale S. Paolo, beni di cui al punto 3 salvo altri Quanto sopra è identificato al N.C.T. del comune di Cascina nel foglio 48

mappale 24 seminativo cl.3 mq.75.260 RD 205,61 e RA 233,21

mappale 27 seminativo cl.3 mq.12.070 RD 32,98 e RA 37,40

mappale 28 seminativo cl.3 mq.3.330 RD 9,10 e RA 10,32

mappale 39 seminativo cl.3 mq.19.955 RD 54,52 e RA 61,84

3) **La quota indivisa di 86,23/1000** di appezzamento di terreno della superficie catastale di mq.10.640 di forma rettangolare destinato nel vigente regolamento urbanistico nelle aree agricole del sistema territoriale della pianura bonificata,

confinante con fosso del Nugolaio, beni di cui al punto 1
proprietà Simonelli, Barsotti, Franco, salvo altri.

Quanto sopra è identificato al N.C.T. del comune di Cascina
nel **foglio 48, mappale 25** seminativo cl.3 mq.10.640 RD 29,07
e RA 32,97.

Nella planimetria come sopra allegata sotto la **lettera G**, i
beni come sopra assegnati alla Ecofor Service S.p.A. sono
identificati con tratteggiatura diagonale verde.

PROVENIENZE:

**I beni in comune di Pontedera sono pervenuti alla Geofor Spa
nel modo seguente:**

- in parte per atto notaio Siciliani rep.329995 del
30/10/1991 reg a Pisa in data 15/11/1991 al n°2507 ivi
trascritto in data 5/11/1991 al n°13377, in parte per atto
notaio Siciliani rep.353788 del 11/6/93 reg a Pisa in data
1/7/1993 al n°1328, in parte per atto notaio Michelangeli
rep.184168 del 30/4/1992 reg a Pontedera in data 8/5/1992 al
n°930, atto per acquisizione del diritto di superficie da
parte del comune di Pontedera, a mio rogito del 31 ottobre
1995, registrato a Pontedera il 20 novembre detto anno al n.
1877, trascritto a Pisa il 18 novembre 1995 al n. 9259 part.
sui mappali 57 e 58 e successivo mio atto di identificazione
catastale, del 8/5/1997 registrato a Pontedera in data
14/5/1997 al n°865, in parte per atto notaio Siciliani
rep.354648 del 12/7/1993 reg a Pisa in data 2/8/1993 al

n°1619.

In parte è pervenuto alla Geofor spa per atto notaio Marinella rep.14556 del 15/3/2004 registrato a Pontedera il 24/03/2004 al n°812, trascritto a Pisa il 30/3/2004 al n°6434 e con atto di riscatto dalla Bipielle Leasing spa ai rogiti notaio Caccetta rep.59889 del 13/10/2004 reg a Pisa il 15 ottobre 2004 al n°4874 ivi trascritto in data 19 ottobre 2004 al n°20733-12795.

I beni in comune di Cascina sono pervenuti alla Geofor Spa nel modo seguente :

- in parte per atto di scissione ai rogiti notaio Cammuso rep.46540 del 27 dicembre 2001 reg a Pisa il 28 dicembre 2001 al n°2028 (mappali 57 e 59), ed in parte per atto notaio Mancioffi rep.24513 del 25 febbraio 2005 (mappale 25) ed in parte con atto notaio Mancioffi rep.17944 del 15 gennaio 2003 reg a Pontedera il 27 gennaio 2003 al n°300 (mappali 24,27,28,39).

I beni in comune di Pisa sono pervenuti alla Geofor Spa con atto di scissione, Gea S.p.A. del 27.12.2001, - Notaio G.Cammuso, repertorio n.46540, raccolta n.11457. eccetto il mappale 287 del foglio 93 di Pisa che è pervenuto per atto di permuta redatto dall'avv.Pescatore vice segretario generale del comune di Pisa rep.54472 del 22 settembre 2004 trascritto a Pisa il 19 ottobre 2004 n°12780 particolare.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

il costituito legale rappresentante della società "GEOFOR S.P.A.", reso edotto da me notaio sulle responsabilità penali previste dagli articoli 3 e 76 del citato D.P.R., dichiara, con riferimento alla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni che gli edifici in oggetto sono stati edificati in virtù delle autorizzazioni già superiormente indicate nella descrizione degli immobili assegnati alle società beneficiarie.

A norma dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, si allegano al presente atto sotto le lettere "H" - "I" ed "L", omessane la lettura per dispensa a me notaio datane dai costituiti, i certificati di destinazione urbanistica relativi alle aree in oggetto rilasciati dal Comune di Pontedera in data 26 maggio 2005, dal Comune di Cascina in data 13 giugno 2005 e dal Comune di Pisa in data 13 giugno 2005, dichiarando il costituito legale rappresentante della società "GEOFOR S.P.A. che dalla data di rilascio di detti certificati ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici in ordine alle anzidette aree.

Il costituito legale rappresentante della società GEOFOR S.P.A., dichiara inoltre che parte dei beni come sopra assegnati sia alla società "GEOFOR PATRIMONIO SPA" che alla società "ECOFOR SERVICE SPA" e precisamente gli immobili

situati in Pontedera oggi rappresentati dalle particelle n. 55 sub 2 (assegnata a GEROFOR PATRIMONIO SPA) e 55 sub 3 (assegnata ad ECOFOR SERVICE SPA) del foglio 45 del Catasto Fabbricati, sono gravati da due ipoteche a favore della Cassa di Risparmio di Pisa SPA, iscritte presso la Conservatoria dei RR.II. di Pisa in data 19 novembre 1993 ai numeri 2419 e 2120 part., entrambe derivanti da mutui che, come lo stesso dichiara, risultano essere completamente estinti.

A tale riguardo la società GEOFOR S.P.A., assume l'obbligo di provvedere alla totale cancellazione delle stesse a sua completa cura e spese, nel più breve tempo possibile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici sotto la mia direzione e completato di mio pugno sopra pagine trentasei di nove fogli e da me letto ai costituiti che su mia domanda lo hanno approvato dichiarandolo conforme al progetto ed alle delibere di scissione e con me notaio lo sottoscrivono anche a margine dei fogli intermedi, alle ore dodici.

F.TO SIGNORINI MAURIZIO - LANDI PAOLO - SERGIO NAPOLITANO
NOTAIO

ALLEGATO "A" N. 10.411,
DI RACCOLTA

AL A

Situazione post scissione

Dal momento che la costituzione del capitale sociale della GEOFOR PATRIMONIO e l'aumento del capitale sociale della ECOFOR SERVICE avvengono interamente con utilizzo di riserve disponibili della scissa, non si produce alcuna variazione né nell'entità né della distribuzione del capitale sociale di GEOFOR, che resta quello previsto nella precedente tabella.


Relativamente alle società beneficiarie, la situazione sarà la seguente:

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

AZIONI CATEGORIA A	Numero Azioni	Valore Nominale	Quota Capitale Sociale	%
Comune di Pisa	775.532	1,00	775.532,00	31,021%
Comune di Pontedera	483.173	1,00	483.173,00	19,327%
Comune di Cascina	67.751	1,00	67.751,00	2,710%
Comune di San Giuliano Terme	66.196	1,00	66.196,00	2,643%
Comune di Vecchiano	24.465	1,00	24.465,00	0,979%
Comune di Vicopisano	18.139	1,00	18.139,00	0,726%
Comune di Calci	12.835	1,00	12.835,00	0,513%
Comune di S. Miniato	38.462	1,00	38.462,00	1,538%
Comune di Santa Croce S/A	3.188	1,00	3.188,00	0,128%
Comune di Crespina	3.173	1,00	3.173,00	0,127%
Comune di Ponsacco	1.168	1,00	1.168,00	0,047%
Comune di Capannoli	1.058	1,00	1.058,00	0,042%
Comune di S. Maria a Monte	1.058	1,00	1.058,00	0,042%
Comune di Lari	962	1,00	962,00	0,038%
Comune di Fauglia	962	1,00	962,00	0,038%
Comune di Buti	531	1,00	531,00	0,021%
Comune di Calcinaia	249	1,00	249,00	0,010%
Comune di Montopoli	249	1,00	249,00	0,010%
Comune di Bientina	213	1,00	213,00	0,009%
Comune di Castelnuovo di Sotto	213	1,00	213,00	0,009%
Comune di Palaia	166	1,00	166,00	0,007%
Comune di Chianni	124	1,00	124,00	0,005%
Comune di Casciana Terme	135	1,00	135,00	0,005%
Totale azioni A	1.500.002		1.500.002,00	60,0000%
AZIONI CATEGORIA B				
Piaggio & C. Spa	12.500	1,00	12.500,00	0,500%
Forti Spa	478.846	1,00	478.846,00	19,154%
Valdera Finanziaria S.p.A.	452.885	1,00	452.885,00	18,115%
Impresa Lavori Forti e F. S.p.A.	8.654	1,00	8.654,00	0,346%
Cassa di Risparmio di Lucca	8.654	1,00	8.654,00	0,346%
Credito Cooperativo Fornacette	17.308	1,00	17.308,00	0,692%
Cassa di Risparmio di San Miniato	21.154	1,00	21.154,00	0,846%
Totale azioni B	1.000.001		1.000.001,00	40,0000%
TOTALE GENERALE	2.500.003		2.500.003,00	100,0000%

Paolo Tomasi

Maurizio Esposito



ALLEGATO "B" AL N. 10.414 DI RACC.


del B

ECOFOR SERVICE S.p.A.

AZIONI CATEGORIA A	Numero Azioni	Valore Nominale	Quota Capitale Sociale	%
Comune di Pisa	362.948	1,00	362.948,00	31,021%
Comune di Pontedera	226.125	1,00	226.125,00	19,327%
Comune di Cascina	31.708	1,00	31.708,00	2,710%
Comune di San Giuliano Terme	30.980	1,00	30.980,00	2,648%
Comune di Vecchiano	11.450	1,00	11.450,00	0,979%
Comune di Vicopisano	8.489	1,00	8.489,00	0,726%
Comune di Caici	6.007	1,00	6.007,00	0,513%
Comune di S. Miniato	18.000	1,00	18.000,00	1,538%
Comune di Santa Croce S/A	1.492	1,00	1.492,00	0,128%
Comune di Crespina	1.485	1,00	1.485,00	0,127%
Comune di Ponsacco	547	1,00	547,00	0,047%
Comune di Capannoli	495	1,00	495,00	0,042%
Comune di S. Maria a Monto	495	1,00	495,00	0,042%
Comune di Lari	450	1,00	450,00	0,038%
Comune di Fauglia	450	1,00	450,00	0,038%
Comune di Ruti	248	1,00	248,00	0,021%
Comune di Calcinaia	117	1,00	117,00	0,010%
Comune di Montopoli	117	1,00	117,00	0,010%
Comune di Bientina	99	1,00	99,00	0,009%
Comune di Castelfranco di Sotto	99	1,00	99,00	0,009%
Comune di Palaia	78	1,00	78,00	0,007%
Comune di Chianni	58	1,00	58,00	0,005%
Comune di Casciana Terme	63	1,00	63,00	31,021%
Totale azioni A	702.000		702.000,00	60,0000%
AZIONI CATEGORIA B				
Piaggio V.E. Spa	5.850	1,00	5.850,00	0,500%
Forti Spa	224.100	1,00	224.100,00	19,154%
Valdera Finanziaria S.p.A.	211.950	1,00	211.950,00	18,115%
Impresa Lavori Forti e F. S.p.A.	4.050	1,00	4.050,00	0,346%
Cassa di Risparmio di Lucca	4.050	1,00	4.050,00	0,346%
Credito Cooperativo Fornacette	8.100	1,00	8.100,00	0,692%
Cassa di Risparmio di San Miniato	9.900	1,00	9.900,00	0,846%
Totale azioni B	468.000		468.000,00	40,0000%
TOTALE GENERALE	1.170.000		1.170.000,00	100,0000%

Paolo Lanti

Paolo Lanti



ALLEGATO "C" AL N. 10414 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata:

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pontedera.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

La durata potrà comunque essere prorogata per delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, osservate le formalità di legge.

Art. 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei seguenti servizi:

a) La proprietà e la gestione patrimoniale di reti, impianti e dotazioni immobiliari strumentali ed afferenti alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali;

b) La proprietà e la gestione patrimoniale, in particolare, delle reti e degli impianti, di immobili e diritti immobiliari relativi al servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, compresi impianti relativi

alla termovalorizzazione, alla captazione del biogas e alla produzione di energia elettrica

La società può ricevere, a titolo di conferimento da parte degli enti locali soci, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ad altri servizi pubblici locali, nonché altre dotazioni immobiliari.

Alla società, gli enti locali possono anche assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 13, comma 5, TUEL.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

a) iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura, a seguito della stima peritale ex art.2343, C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di cui è titolare;

b) espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi;

c) eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti, impianti, strutture specifici, sia

direttamente che indirettamente;

d) compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie; rilasciare fidejussioni, avvalli ed ogni altra garanzia a terzi; assumere finanziamenti e mutui passivi; assumere partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie.

TITOLO II

Capitale Sociale e Soci

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 2.500.003,00 (duemilionicinquecentomilatre virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in n° 2.500.003 (duemilionicinquecentomilatre) azioni nominative ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna distinte nelle due categorie A e B.

Le azioni di categoria A possono essere unicamente possedute da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Speciali o Società di Capitale a prevalente partecipazione degli Enti sopra citati, nella misura massima del 60% del capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art. 9, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione.

Le azioni di categoria B possono essere possedute sia da persone fisiche sia da Enti e Società di diritto privato sia da Istituti di Credito, nella misura massima del 40% del

capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.

9, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando i limiti sopra detti e le proporzioni di ciascuna categoria di azioni.

La società potrà tuttavia, con delibera approvata da tanti Soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale, emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni degli Organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 6 - Versamenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Salvo quanto disposto dall'art. 2344 Cod. Civ., il Socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.

Art. 7 - Aumento di capitale - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato diritto di opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute e con il sistema della doppia offerta di cui al successivo art. 9; e ciò salve diverse deliberazioni dell'Assemblea che giustifichino la esclusione del diritto di opzione ai Soci, ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ..

In tal caso la deliberazione deve essere approvata da tanti Soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

Art. 8 - Diritto di prelazione

Le azioni sono nominative.

Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione per aumento di capitale con azioni delle categorie suddette, non potranno essere alienate dai Soci se non previa offerta in prelazione agli altri Azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, nonché ad ognuno dei Soci nei rispettivi domicili risultanti dal libro Soci.

Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, detti Soci dovranno comunicare all'offerente se intendono

esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione alla loro partecipazione ovvero anche in misura diversa, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

La prelazione di cui ai precedenti commi non vige nel caso di trasferimento a Società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del Socio cedente anche attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di azienda o rami di essa.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o di accrescimento di cui al comma precedente, le azioni inoptate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessori azionari, agli Azionisti dell'altra categoria, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria, secondo le proporzioni sopra indicate e con diritto di accrescimento, salvo il caso di emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 2005, ai soci portatori di azioni di categoria A, non spetta il diritto di prelazione sulle azioni di categoria B messe in vendita e per le quali gli altri soci portatori di azioni di categoria B non avessero esercitato il diritto di prelazione loro spettante in virtù del presente articolo.

Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o

diritti per cui è stata offerta la prelazione, il Socio sarà libero di vendere a terzi, entro i successivi tre mesi, l'intero pacchetto di azioni o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione.

Se invece siano pervenute richieste idonee ad esitare l'intero pacchetto offerto in prelazione, il corrispettivo equo di acquisto sarà fissato da un Collegio arbitrale composto di tre membri compreso il Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Tale Collegio agirà quale arbitratore, dando comunicazione della propria deliberazione entro trenta giorni dalla data in cui sia stato investito della questione a cura della parte più diligente.

Il trasferimento delle azioni e/o diritti dovrà comunque essere effettuato dall'offerente entro trenta giorni dalla data della determinazione arbitrale dietro contestuale pagamento da parte dell'acquirente o degli acquirenti del corrispettivo ivi indicato, salvo che il Socio alienante, ritenendo il prezzo non adeguato dichiarerà entro tale termine, sempre con lettera raccomandata inviata all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione ed ai Soci che hanno avanzato richiesta di prelazione, di non voler più alienare le azioni o i diritti offerti.

In tal caso il Socio dovrà contestualmente anche rimborsare alla società tutte le spese sostenute per l'arbitrato.

Il trasferimento delle azioni e/o diritti non potrà comunque comportare la diminuzione della quota di appartenenza ai soggetti pubblici e quindi delle azioni di categoria A in misura inferiore al 51%.

Art. 9 - Obbligazioni

L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2410 Cod. Civ., entro il termine massimo stabilito.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 10 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 11 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'unanimità dei Soci stessi.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, o su delega di questi, dal Presidente, presso la sede della Società, o altrove purché in Italia, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di

convocazione nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

In alternativa, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova del ricevimento almeno 15 giorni liberi prima dell'Assemblea.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, dovrà, oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 2366 Cod. Civ., essere spedito ai Soci, nei rispettivi indirizzi risultanti dal libro dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

In difetto delle formalità di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza degli Amministratori, e dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli artt. 2364 e 2365 Cod. Civ..

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ovvero entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga

opportuno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a norma dell'art. 2367 Cod. Civ..

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 - Diritto di voto - Rappresentanza e delega

All'Assemblea possono intervenire tutti gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

All'Assemblea partecipa anche il rappresentante degli obbligazionisti, qualora la Società abbia emesso obbligazioni.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 Cod. Civ.

Art. 13 - Assemblea - Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresenti, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale legittimato al voto, tranne che sulla delibera riguardante il sistema di amministrazione (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione), che dovrà essere presa col voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, anche fra i non Soci, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio.

Art. 14 - Amministrazione - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata secondo quanto deliberato dalla assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, anche non Soci, compreso il Presidente, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga nominato un Consiglio di Amministrazione, dei predetti amministratori 2 (due) sono designati e nominati a norma dell'art. 2449 Cod. Civ. dai soci portatori di azioni di cat. A.

Il socio pubblico portatore della maggioranza relativa delle azioni di cat. A, avrà diritto a designare e nominare almeno

1 (uno) dei predetti 2 (due) amministratori a condizione che alla data delle nomine tale socio sia titolare di azioni in misura superiore al 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale

Comunque fino a quando il Comune di Pontedera sarà portatore di azioni di categoria A, 1 (uno) degli Amministratori sarà designato dal Comune di Pontedera.

I soci portatori di azioni di categoria A provvedono alla nomina diretta dei propri Amministratori in seno al Consiglio di Amministrazione e si riservano di revocare la nomina degli Amministratori da loro designati in ogni tempo e senza alcuna indennità.

Il rimanente membro del Consiglio è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a votare a questi fini solo i soci portatori di azioni di categoria B.

Le designazioni verranno fatte dai proprietari delle rispettive categorie di azioni in riunioni separate degli Azionisti di ciascuna categoria.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di nomina spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.

Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi che la società debba essere amministrata da un Amministratore Unico, questi verrà nominato dai soci portatori di azioni di categoria A.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di Suo impedimento, dal Vice Presidente, presso la sede sociale o altrove con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con telegramma, telex o telefax da spedire con anticipo di almeno ventiquattro ore.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 16 - Consultazioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza

dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voti, ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

Tutto ciò fatte salve le seguenti deliberazioni, per le quali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con la totalità dei voti dei suoi componenti in carica:

- la nomina del Presidente e Vice Presidente;
- la nomina dell'Amministratore Delegato e la determinazione dei relativi limiti della delega ex art. 2381 Cod. Civ.;
- la sostituzione per cooptazione dei membri del Consiglio cessati dalla carica;
- la assunzione e/o alienazione di partecipazioni di controllo e non, in Società, Enti, imprese, consorzi e la nomina dei relativi amministratori;
- l'acquisto, la vendita di immobili di qualsiasi natura e di diritti parziari o valori immobiliari;
- il rilascio di garanzie reali, fidejussioni od avalli;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la stipula e la risoluzione di contratti di appalto, leasing, accensione di mutui, ipotecari e non, per importi

superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

• la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ.;

• la concessione a terzi -sotto qualsiasi forma dei beni che costituiscono il proprio patrimonio, determinandone modalità e corrispettivo ove tale determinazione non spetti direttamente agli Enti Pubblici e/o all'ATO;

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato, da nominare su designazione degli Amministratori eletti dall'Assemblea e designati dai Soci portatori di azioni di categoria A, con esclusione delle attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2506-bis, Cod. Civ., e con esclusione altresì delle funzioni per le quali il precedente art. 17

prescrive la maggioranza qualificata dei componenti il

Consiglio di Amministrazione: la delega si intende con

obbligo di riferire al Consiglio nella successiva riunione,

delle attività svolte in forza della delega stessa.

Qualora ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due)

Amministratori in carica, potrà essere revocata la carica di

Amministratore delegato, fermo restando il disposto del 3°

comma dell'art. 2383 Cod. Civ..

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire

speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare

direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per

determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di

delega.

Nel caso in cui venga nominato un Amministratore Unico, ad

essi spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, senza limitazioni di sorta,

salvo quanto segue.

Circa le operazioni previste al precedente art. 16, che

prescrive che le deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione concernenti determinati oggetti vengano prese

all'unanimità, l'assemblea - che delibererà in merito con la

maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale

- dovrà autorizzare espressamente il compimento da parte

dell'Amministratore Unico - ai sensi dell'art.2364 n° 5 del

Codice Civile - ferma restando in ogni caso la responsabilità

di questi per gli atti compiuti.

Art. 18 - Compenso agli Amministratori

L'Assemblea può attribuire all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica, nonché un trattamento di fine rapporto.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 19 - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente, da nominare fra gli Amministratori eletti dall'Assemblea e designati dai Soci portatori di azioni di categoria A.

Le delibere relative all'elezione del Presidente e del Vice Presidente devono essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione.

Il Presidente cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, la cui firma costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci

effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti, rispondenti ai requisiti prescritti dagli artt. 2397 e 2398 Cod. Civ., cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 2403 Cod. Civ. Qualora la società non faccia ricorso al mercato di capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al collegio sindacale compete anche il controllo contabile.

Ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ., qualora la complessiva partecipazione dei Soci portatori di azioni di categoria A sia non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, due sindaci effettivi - tra cui quello che assumerà la presidenza del Collegio - ed uno supplente saranno nominati su designazione dei Soci di categoria A; il restante sindaco effettivo e supplente saranno nominati dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a votare a questi fini solo gli Azionisti di categoria B.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO IV

Bilancio

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno salvo quanto indicato nell'atto costitutivo per il primo esercizio; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti

dal precedente art. 12.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 22 - Cause di scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere allo scioglimento della Società stessa.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, convocata a norma dell'articolo precedente dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore e sulle modalità della liquidazione, con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

La sostituzione e la revoca del liquidatore sono disciplinate dell'art. 2487 Cod. Civ..

TITOLO VI

Varie

Art. 23 - Personale

La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci o da terzi, compatibilmente con le loro

esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 24 - Rapporti tra la Società e gli Enti locali partecipanti

La Società invierà ogni sei mesi agli organi di governo degli Enti locali partecipanti una relazione concernente lo stato di attuazione dei fini perseguiti, completo di dati previsionali, di gestione e di investimento.

Copia dei bilanci previsionali e consuntivi della Società saranno trasmessi agli Enti locali partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 25 - Rinvio delle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

Art. 26 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Pisa.

F.TO SIGNORINI MAURIZIO - PAOLO LANDI - SERGIO NAPOLITANO
NOTAIO


ALLEGATO "D" AL N. 10.414 D. NACC. "D"

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTABILE al 30/06/2004

	GEOFOR S.p.A. (totale)	GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.	ECOFOR SERVICE S.p.A.	GEOFOR S.p.A. (residuo)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	55.687.273,08	42.559.811,56	8.051.508,29	5.075.953,23
TERRENI E FABBRICATI	4.603.010,42	2.479.677,59	2.120.250,07	3.082,79
IMPIANTI E MACCHINARI	45.526.444,82	39.940.797,79	5.378.076,31	207.570,72
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	4.548.090,92	1.777,70	241.530,11	4.304.783,11
ALTRI BENI	511.237,50	0,00	0,00	511.237,50
IMMOBILIZZAZIONI MAT. IN CORSO E ACCONTI	498.489,42	137.558,51	311.651,80	49.279,11
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	538.470,68	0,00	0,00	538.470,68
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.339.254,22	0,00	378.667,94	1.960.586,28
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	669.611,89	0,00	237.053,72	432.558,17
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.669.642,33	0,00	141.614,22	1.528.028,11
ATTIVO FISSO	58.564.997,98	42.559.811,56	8.430.176,23	7.575.010,19
RIMANENZE	842.398,74	0,00	0,00	842.398,74
CREDITI	51.914.431,78	2.494.148,62	18.127.109,41	31.293.173,75
CREDITI VERSO CLIENTI	43.329.483,20	902.896,68	12.804.433,17	29.622.153,35
CREDITI TRIBUTARI	2.345.200,96	37.523,04	747.825,80	1.560.152,12
CREDITI VERSO ALTRI	6.239.747,62	1.553.728,90	4.575.150,44	110.868,28
RATE E RISCONTI	367.688,95	21.287,96	67.066,62	279.334,37
ATTIVO CIRCOLANTE	53.124.519,47	2.515.436,58	18.194.176,03	32.414.906,86
TOTALE ATTIVO	111.689.517,45	45.075.248,14	26.624.352,26	39.989.917,05
	100,00%	40,36%	23,84%	35,80%

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTABILE al 30/06/2004

	GEOFOR S.p.A. (totale)	GEOFOR PATRIMONIO S.p.A.	ECOFOR SERVICE S.p.A.	GEOFOR S.p.A. (residuo)
TOTALE ATTIVO	111.689.517,45	45.075.248,14	26.624.352,26	39.989.917,05
DEBITI	29.990.606,57	346.759,20	8.714.057,50	20.929.789,87
DEBITI VERSO FORNITORI	24.105.205,11	346.759,20	7.679.865,74	16.078.580,17
DEBITI TRIBUTARI	2.307.461,26	0,00	0,00	2.307.461,26
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	336.528,29	0,00	0,00	336.528,29
DEBITI VERSO PERSONALE	865.413,68	0,00	0,00	865.413,68
DEBITI DIVERSI	2.375.998,23	0,00	1.034.191,76	1.341.806,47
RATE E RISCOSSI	5.192.405,12	5.192.405,12	0,00	0,00
PASSIVO CORRENTE	35.183.011,69	5.539.164,32	8.714.057,50	20.929.789,87
FONDI PER RISCHI E ONERI	9.523.525,13	0,00	8.786.366,62	737.158,51
FONDI PER IMPOSTE	561.255,37	0,00	0,00	561.255,37
ALTRI FONDI	8.962.269,76	0,00	8.786.366,62	175.903,14
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.442.795,14	0,00	0,00	3.442.795,14
FONDI	12.966.320,27	0,00	8.786.366,62	4.179.953,65
CAPITALE INVESTITO NETTO	63.540.185,49	39.536.083,82	9.123.928,14	14.880.173,53
	100,00%	-62,22%	14,36%	23,42%

Roberto Lenti
Maurizio Spina



ALLEGATO "E" R. N. 10.474 di Acc.


Acc. E.

GEOFOR PATRIMONIO S.p.A. - Debiti per finanziamenti al 30.06.2004

TABELLA DI SINTESI

Identificazione	CAPITALE RESIDUO AL 30.06.2004
Finanziamento CRP N. 65/21794 - Palazzina I.U.	€ 730.349,67
Finanziamento CRP N. 65/22952 - Nugolaio, area immobili	€ 277.175,86
Finanziamento CRP N. 65/23148 - Terreno per imp. Recupero energetico	€ 318.605,09
Finanziamento CRP N. 65/23147 - Opere accessorie Polo servizi I.U.	€ 337.818,88
Finanziamento CRP N. 65/23795 - Terreni e discarica Croce al marmo	€ 1.209.917,51
Mutuo Opt S.p.A. - Rifacimento completo forni, sistemi di alimentazione, controllo e gestione termovalorizzatore di Ospedaletto	€ 15.502.365,20
Finanziamento CRP N. CM/7519644 - Impianto trattamento rifiuti RSU e Compost Griglio	€ 2.500.000,00
TOTALE	€ 20.876.232,21

Paulanti



Stefano

AV

ALLEGATO "F" AL N. 10414 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società per azioni denominata:

ECOFOR SERVICE S.p.A.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pontedera.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

La durata potrà comunque essere prorogata per delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, osservate le formalità di legge.

Art. 4 - Oggetto

Scopo della società è quello di:

- Lo studio, progettazione, costruzione, montaggio, direzione dei lavori, controllo ed ispezione di qualità nel campo della costruzione di impianti industriali di ogni genere nonché la prestazione di ogni altro relativo genere di servizio. Svolgere inoltre, l'attività di favorire, promuovere e sviluppare l'incontro tra tecnologie avanzate e realizzazioni tecniche, nonché attività di intermediazione industriale e commerciale in senso lato;

- la fornitura di servizi tecnici per la messa in

marcia, il funzionamento e la gestione di macchinari ed impianti industriali di ogni genere, nonché dei servizi di manutenzione e per la conservazione in adeguato stato tecnico di detti impianti, con particolare riguardo agli impianti di cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto da discariche, o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso compreso la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile, etc.);

- la stipulazione di appalti per costruzioni edilizie, di strade, di acquedotti, di opere idrauliche, di opere di urbanizzazione in genere, di ponti, movimenti di terra, nonché di ogni opera, costruzione o manufatto similare, affine e dipendente ed in particolare la costruzione di impianti di trattamento rifiuti completi di ogni opera edile; il tutto sia per conto di Pubbliche Amministrazioni, sia per conto di enti o privati, sia per conto proprio, nonché la esecuzione in concessione od in affidamento di opere pubbliche o di interesse pubblico con l'eventuale gestione ed esercizio;

- la produzione e la vendita di calcestruzzo;

- la compravendita e la permuta di beni immobili, sia di fabbrica che di suolo;

- progettare e realizzare impianti di discarica,

stoccaggio, selezione, trattamento, rigenerazione, recupero,

innocuizzazione ed inertizzazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- opere di recupero ambientale delle aree di discarica esaurite o dismesse e bonifiche ambientali di siti industriali e civili;

- svolgere attività di gestione e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli scarti di rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali definiti in base alle vigenti disposizioni legislative e normative, in ogni forma fisica nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, selezione e trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione e l'inertizzazione dei medesimi nonché l'ammasso, il deposito, la discarica e smaltimento nel suolo e nel sottosuolo;

- l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto terzi;

- noleggio di mezzi e di proprie attrezzature per il servizio di raccolta; nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

- esecuzione e gestione di autorimesse, autoriparazioni, autocarrozzeria ed officine meccaniche in genere per conto proprio e per conto terzi pubblici e

privati, compresa ogni attività di carattere commerciale connessa;

- svolgere attività di smaltimento e trattamento liquami e percolati e depurazione degli stessi, nonché trattamento e distribuzione acque in genere, compresi tutti i lavori stradali e/o opere idrauliche ed edili di qualsiasi genere relativi agli impianti ecologici;

- produrre e commercializzare energia ricavata per cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto dalle discariche o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso, compresa la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile, etc.);

- realizzazione e gestione di sistemi per la gestione del traffico, ivi comprese le aree di sosta degli autoveicoli e la segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

Art. 5 - Modalità di intervento

Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4, la Società potrà ;

a) richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari allo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art. 4;

b) promuovere e stipulare contratti e convenzioni per l'acquisto della proprietà o della disponibilità delle aree

di intervento individuate nei piani regionali e provinciali

di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui alla

Legge regionale 13/11/1984 n° 65 e successive modifiche;

c) promuovere e stipulare convenzioni con gli Enti

locali e con gli imprenditori operanti nell'ambito del bacino

di utenza ai fini della definizione delle condizioni,

corrispettivi, modalità e termini di espletamento delle

attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e

gestione degli impianti ed attività di smaltimento cui al

precedente art. 4;

d) instaurare rapporti di consulenza con

professionisti, Società di progettazione, istituti di

ricerca, ai fini dell'attuazione e coordinamento delle

competenze professionali e tecniche richieste dalla

progettazione, realizzazione e gestione degli impianti ed

attività di smaltimento di cui sopra;

e) stipulare contratti di appalto e di fornitura per la

esecuzione degli interventi e per lo svolgimento di dette

attività;

f) stipulare contratti di compravendita o convenzioni

con Enti ed imprese interessati a riciclare o comunque

riutilizzare detti rifiuti o loro derivati, recuperare da

essi materiale ed energia o, altrimenti, utilizzare l'energia

prodotta direttamente dalla società;

g) partecipare a gare, assumere appalti, concessione di

servizi, stipulare convenzioni, contratti ed altri tipi di accordi con Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, società ed imprese, relativamente alle attività di cui all'oggetto sociale;

h) svolgere attività di intermediazione relativa alle attività di cui all'oggetto sociale;

i) partecipare a consorzi, a società pubbliche o private, miste pubbliche-private, e ad associazioni temporanee d'impresa, per lo smaltimento, trattamento e riciclaggio di detti rifiuti e per la costruzione e gestione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento dei rifiuti e per l'utilizzo dell'energia da essi prodotta, comunque aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.

La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari idonei ad istituire tutti i rapporti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'accesso a tutte le forme di credito e prestando altresì fidejussioni, avalli e garanzie anche di natura reale, nell'interesse proprio o di proprie controllate, anche a favore di Istituti di credito in genere.

TITOLO II

Capitale Sociale e Soci

Art. 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 1.170.000,00

(unmilionecentosettantamila virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in n° 1.170.000

(unmilionecentosettantamila) azioni nominative ordinarie del

valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna

distinte nelle due categorie A e B.

Le azioni di categoria A possono essere unicamente possedute

da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Speciali o Società di

Capitale a prevalente partecipazione degli Enti sopra citati,

nella misura massima del 60% del capitale sociale, salvo

quanto previsto dal successivo art. 9, in caso di mancato

esercizio del diritto di prelazione.

Le azioni di categoria B possono essere possedute sia da

persone fisiche sia da Enti e Società di diritto privato sia

da Istituti di Credito, nella misura massima del 40% del

capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.

9, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione

dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da

questa stabiliti, conservando i limiti sopra detti e le

proporzioni di ciascuna categoria di azioni.

La società potrà tuttavia, con delibera approvata da tanti

Soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale, emettere

azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori

uguali diritti.

La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni degli Organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 7 - Versamenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 2344 Cod. Civ., il Socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.

Art. 8 - Aumento di capitale - Diritto di opzione

In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato diritto di opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute e con il sistema della doppia offerta di cui al successivo art. 9; e ciò salve diverse deliberazioni dell'Assemblea che giustifichino la esclusione del diritto di opzione ai Soci, ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ..

In tal caso la deliberazione deve essere approvata da tanti Soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

Art. 9 - Diritto di prelazione

Le azioni sono nominative.

Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione per aumento di capitale con azioni delle categorie suddette, non potranno essere alienate dai Soci se non previa offerta in prelazione agli altri Azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi le proprie azioni o cedere diritti per aumento di capitale sociale dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, nonché ad ognuno dei Soci nei rispettivi domicili risultanti dal libro Soci.

Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, detti Soci dovranno comunicare all'offerente se intendono esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione alla loro partecipazione ovvero anche in misura diversa, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.

La prelazione di cui ai precedenti commi non vige nel caso di trasferimento a Società controllate, collegate o facenti parte dello stesso gruppo del Socio cedente anche attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di azienda o rami di essa.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o

di accrescimento di cui al comma precedente, le azioni inopstate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessori azionari, agli Azionisti dell'altra categoria, i quali avranno diritto di convertire le azioni stesse nella propria categoria, secondo le proporzioni sopra indicate e con diritto di accrescimento, salvo il caso di emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 2005, ai soci portatori di azioni di categoria A, non spetta il diritto di prelazione sulle azioni di categoria B messe in vendita e per le quali gli altri soci portatori di azioni di categoria B non avessero esercitato il diritto di prelazione loro spettante in virtù del presente articolo.

Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o diritti per cui è stata offerta la prelazione, il Socio sarà libero di vendere a terzi, entro i successivi tre mesi, l'intero pacchetto di azioni o diritti per cui era stato offerto il diritto di prelazione.

Se invece siano pervenute richieste idonee ad esitare l'intero pacchetto offerto in prelazione, il corrispettivo equo di acquisto sarà fissato da un Collegio arbitrale composto di tre membri compreso il Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Tale Collegio agirà quale arbitratore, dando comunicazione

della propria deliberazione entro trenta giorni dalla data in cui sia stato investito della questione a cura della parte più diligente.

Il trasferimento delle azioni e/o diritti dovrà comunque essere effettuato dall'offerente entro trenta giorni dalla data della determinazione arbitrale dietro contestuale pagamento da parte dell'acquirente o degli acquirenti del corrispettivo ivi indicato, salvo che il Socio alienante, ritenendo il prezzo non adeguato dichiarare entro tale termine, sempre con lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione ed ai Soci che hanno avanzato richiesta di prelazione, di non voler più alienare le azioni o i diritti offerti.

In tal caso il Socio dovrà contestualmente anche rimborsare alla società tutte le spese sostenute per l'arbitrato.

Il trasferimento delle azioni e/o diritti non potrà comunque comportare la diminuzione della quota di appartenenza ai soggetti pubblici e quindi delle azioni di categoria A in misura inferiore al 51%.

Art. 10 - Obbligazioni

L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2410 Cod. Civ., entro il termine massimo stabilito.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 11 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 12 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'unanimità dei Soci stessi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o su delega di questi, dal Presidente, presso la sede della Società, o altrove purché in Italia, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, dovrà, oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 2366 Cod. Civ., essere spedito ai Soci, nei rispettivi indirizzi risultanti dal libro dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

In alternativa, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova del ricevimento almeno 15 giorni liberi prima dell'Assemblea.

In difetto delle formalità di convocazione l'Assemblea è

validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli amministratori, e dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli artt. 2364 e 2365 Cod. Civ..

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ovvero entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a norma dell'art. 2367 Cod. Civ..

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 - Diritto di voto - Rappresentanza e delega

All'Assemblea possono intervenire tutti gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

All'Assemblea partecipa anche il rappresentante degli obbligazionisti, qualora la Società abbia emesso obbligazioni.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 Cod. Civ.

Art. 14 - Assemblea - Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresenti, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale legittimato al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, anche fra i non Soci, ove per norma di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio.

Art. 15 - Amministrazione - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto di cinque o sette membri, anche non Soci, compreso

il Presidente, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Dei predetti amministratori 3 (tre) - nel caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di

membri pari a 5 (cinque) - o 4 (quattro) - nel caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di

membri pari a 7 (sette) - sono designati e nominati a norma

dell'art. 2449 Cod. Civ. dai soci portatori di azioni di

cat. A.

Il socio pubblico portatore della maggioranza relativa delle

azioni di cat. A, avrà diritto a designare e nominare almeno

1 (uno) dei predetti tre amministratori - nel caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di

membri pari a 5 (cinque) - o 2 (due) dei predetti quattro

amministratori - - nel caso in cui il Consiglio di

Amministrazione sia composto da un numero di membri pari a 7

(sette) - a condizione che alla data delle nomine tale socio

sia titolare di azioni in misura superiore al 30% (trenta per

cento) dell'intero capitale sociale, mentre avrà diritto a

designare e nominare un solo amministratore se alla data

delle nomine sarà titolare della quota di maggioranza

relativa delle azioni di cat. A, ma in misura inferiore al

30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale.

Comunque fino a quando il Comune di Pontedera sarà portatore

di azioni di categoria A, 1 (uno) degli Amministratori sarà designato dal Comune di Pontedera.

I soci portatori di azioni di categoria A provvedono alla nomina diretta dei propri Amministratori in seno al Consiglio di Amministrazione e si riservano di revocare la nomina degli Amministratori da loro designati in ogni tempo e senza alcuna indennità.

I rimanenti membri del Consiglio sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a votare a questi fini solo i soci portatori di azioni di categoria B.

Le designazioni verranno fatte dai proprietari delle rispettive categorie di azioni in riunioni separate degli Azionisti di ciascuna categoria.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di nomina spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei Consiglieri cessati.

Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di Suo impedimento, dal Vice Presidente, presso la

sede sociale o altrove con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con telegramma, telex o telefax da spedire con anticipo di almeno ventiquattro ore.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno due degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 17 - Consultazioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voti, ha prevalenza il voto di chi presiede l'adunanza.

Tutto ciò fatte salve le seguenti deliberazioni, per le quali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) o 6/7 (sei settimi) dei

voti dei suoi componenti in carica, rispettivamente nei casi

in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5

(cinque) o 7 (sette) membri:

- la nomina del Presidente e Vice Presidente;

- la nomina dell'Amministratore Delegato e la

determinazione dei relativi limiti della delega ex art. 2381

Cod. Civ.;

- la sostituzione per cooptazione dei membri del

Consiglio cessati dalla carica;

- la assunzione e/o alienazione di partecipazioni di

controllo e non, in Società, Enti, imprese, consorzi e la

nomina dei relativi amministratori;

- l'acquisto, la vendita di immobili di qualsiasi

natura e di diritti parziari o valori immobiliari;

- il rilascio di garanzie reali, fidejussioni od

avalli;

- la nomina del Direttore Generale e la determinazione

degli emolumenti ad esso spettanti;

- l'assunzione e la promozione di personale dirigente;

- la determinazione degli indirizzi generali di

gestione (la realizzazione o la assunzione in gestione di

nuovi impianti di smaltimento, politiche tariffarie per lo

smaltimento degli RSU, etc.), nonché delle scelte

economico-finanziarie in relazione a tutto quanto previsto

dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto;

• la stipula e la risoluzione di contratti di appalto,

leasing, accensione di mutui, ipotecari e non, per importi superiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

• l'assunzione di nuovi servizi pubblici locali e servizi in genere;

• la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ..

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo espresso gradimento da parte della maggioranza degli Amministratori designati dai soci portatori di azioni di categoria A, delega tutti o parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato, da nominare su designazione degli Amministratori eletti dall'Assemblea e designati dai Soci portatori di azioni di categoria B, con esclusione delle attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter,

2423, 2443, 2446, 2447, 2506-bis, Cod. Civ., e con esclusione

altresì delle funzioni per le quali il precedente art. 17

prescrive la maggioranza qualificata dei componenti il

Consiglio di Amministrazione: la delega si intende con

obbligo di riferire al Consiglio nella successiva riunione,

delle attività svolte in forza della delega stessa.

Qualora ne venga fatta richiesta da almeno quattro

Amministratori in carica, potrà essere revocata la carica di

Amministratore delegato, fermo restando il disposto del 3°

comma dell'art. 2383 Cod. Civ..

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire

speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare

direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per

determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di

delega.

Art. 19 - Compenso agli Amministratori

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di

Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero

periodo di durata della carica, nonché un trattamento di fine

rapporto.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in

ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto

l'Assemblea, elegge nel proprio ambito il Presidente ed il

Vice Presidente, da nominare fra gli Amministratori eletti dall'Assemblea e designati dai Soci portatori di azioni di categoria A.

Le delibere relative all'elezione del Presidente e del Vice Presidente devono essere comunicate all'Assemblea nella prima riunione.

Il Presidente cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, la cui firma costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti, rispondenti ai requisiti prescritti dagli artt. 2397 e 2398 Cod. Civ., cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 2403 Cod. Civ.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato di capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al collegio sindacale compete anche il controllo contabile.

Ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ., qualora la complessiva partecipazione dei Soci portatori di azioni di categoria A sia non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, due sindaci effettivi - tra cui quello che assumerà

la presidenza del Collegio - ed uno supplente saranno nominati su designazione dei Soci di categoria A; il restante sindaco effettivo e supplente saranno nominati dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a votare a questi fini solo gli Azionisti di categoria B.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO IV

Bilancio

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno salvo quanto indicato nell'atto costitutivo per il primo esercizio; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dal precedente art. 12.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art. 23 - Cause di scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere allo scioglimento della Società stessa.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, convocata a norma dell'articolo precedente dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore e sulle modalità della liquidazione, con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

La sostituzione e la revoca del liquidatore sono disciplinate dell'art. 2487 Cod. Civ..

TITOLO VI

Varie

Art. 24 - Personale

La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 25 - rapporti tra la Società e gli Enti locali partecipanti

La Società invierà ogni sei mesi agli organi di governo degli Enti locali partecipanti una relazione concernente lo stato di attuazione dei fini perseguiti, completo di dati previsionali, di gestione e di investimento.

Copia dei bilanci previsionali e consuntivi della Società saranno trasmessi agli Enti locali partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 26 - Rinvio delle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

Art. 27 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Pisa.

F.TO SIGNORINI MAURIZIO - PAOLO LANDI - SERGIO NAPOLITANO

NOTAIO

PLANIMETRIA ALLEGATO " "

ALL'ATTO DI SCISSIONE

GEOFOR SPA

Legenda




Beni assegnati alla
Geofor Patrimonio S.p.A.



Beni assegnati alla
Ecofor Service S.p.A.


Beni in PISA via Pindemonte



PLANIMETRIA


Pisa Fg. Fg. 20 Mapp. 913 Sub. 2

Beni in PISA loc Croce al Marmo




ESTRATTO DI MAPPA
Pisa Fg. 93

Beni in CASCINA



ESTRATTO DI MAPPA
Cascina Fg. 48

Beni in PONTEDERA



ESTRATTO DI MAPPA
Pontedera Fig. 45

H



COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA
UFFICIO PIANIFICAZIONE

Palazzo Pretorio - Vicolo del Moro, 2

e-mail: urbanistica@comune.pisa.it
Tel: 050 910406
Fax: 050 910456
sito internet:
www.comune.pisa.it/pianificazione

orario di apertura:
martedì: 9.00 - 13.00
giovedì: 15.00 - 17.00

Pisa, 13.06.2005

Protocollo 20826
Prot. Urb. 188

Geom. Riccardo Ciampi
Pisa

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del DPR n. 380 del 06.06.2001 (ex art. 18 della Legge 28.2.1985, n. 47).

A Vostra richiesta formulata in data 10.06.2005, visti ed esaminati gli atti di questo Ufficio:
- Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 43 del 28.07.2001 ai sensi della L.R. n. 5/95;

SI CERTIFICA

che l'area posta nel Comune di Pisa, in località **Granuccio**, rappresentata nel N.C.T. nel F. 93 mappali 21 - 22 - 23 - 40 - 75 - 258 - 261 - 280 - 287;


ha la seguente destinazione urbanistica:

- piano attuativo per servizi parco - parcheggi (n. 36.1 scheda di trasformazione);
 - zona agricola;
 - zona boscata;
- in parte soggetta a rispetto stradale;

regolamentata dagli artt. 1.1.1.1 - 1.3.1.1 - 1.5.2 delle NTA del Regolamento Urbanistico e dalla scheda norma n. 36.1.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla Legge.

COMUNE DI PISA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
UOC URBANISTICA
Diritti di segreteria assolti
mediante versamento sul
C.C. postale n. 32156572





Il Funzionario
Carlo Alberto Tomei

La norma può essere consultata sul sito www.comune.pisa.it/pianificazione/urb.htm

CAT/ad

ALLEGATO "I" Az. N. 10.414 di racc



COMUNE DI CASCINA
SETTORE TECNICO - SEZIONE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

- Art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 -

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

n° 201 ordine del 10.06.2005

IL TECNICO INCARICATO

A richiesta del Geom-Riccardo Ciampi qualità di tecnico incaricato;

- Visto l'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380;
- Visto il Piano Strutturale approvato con D.P.G.R. n° 43 del 06.02.1998;
- Visto il Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n° 29 del 22.03.2000;

Certifica che:

secondo il Regolamento Urbanistico vigente approvato con Delibera di C.C. n° 29 del 22.03.2000 e successive varianti, che i terreni identificati catastalmente al C.T. del Comune di Cascina dal:

Foglio 48 mappali 57 -- 59 - 39 - 27 - 28 risultano ricomprese all'interno dell'UTOE 40 - Zona Produttiva per il recupero e il riciclaggio delle materie prime e seconde disciplinate nello specifico dall'art.37 delle NTA.

Foglio 48 mappale 24 risulta destinato in parte in zona ricompresa all'interno dell'UTOE 40 Zona Produttiva per il recupero e il riciclaggio delle materie prime e seconde disciplinate nello specifico dall'art. 37 delle NTA ed in parte nelle aree agricole del sistema territoriale della pianura bonificata disciplinata dall'art. 36 dell'NTA.

Foglio 48 mappale 25 risulta interamente ricompreso nelle aree agricole del sistema territoriale della pianura bonificata disciplinata dall'art. 36 dell'NTA.


Cascina, li 13.06.2005



Il tecnico incaricato
Geom. Felaschi Fanco



ALLEGATO "L"
nr. N. 10.414
DI RACC.



COMUNE DI PONTEDERA
(Provincia di Pisa)

1° SETTORE "PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE"

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta di C.D.U. in data 19.05.2005;
- Visto il D.l.g.s. n.267 del 18.8.2000;
- Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che gli immobili posti nel Comune di Pontedera, loc. Gello, rappresentati al *Catasto Terreni* nel **foglio 45 particelle nn. 27-30-32-36-39-57-58-127-129-131-133-135-136-96-100 e 102**, come risulta nella planimetria retro riportata, sono classificati rispettivamente come:

> *nel P.R.G. vigente*, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 399 del 4 ottobre 1995 e successiva Variante urbanistica, (comprendente il Comparto "B"), approvata con deliberazione di C.C. n. 2 del 20.01.2004 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 7 del 18.02.2004:

- **particelle nn. 27-30-32-36-39-57-58-127-129-131-133-135-136-96-100 e 102**, -Zona F-, "Sottozona F/5 -Aree per attrezzature tecniche distributive, espositive-, "Smaltimento R.S.U.", in cui valgono le prescrizioni urbanistiche di cui all'art. 21, lett. g), delle N.T.A. relative.

> *nel Regolamento Urbanistico*, -in regime di salvaguardia-, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.04.2005:

particelle nn. 27-30-32-36-39-57-58-127-129-131-133-135-136-96-100 e 102, -Zona F-, "Sottozona F/5 -Aree destinate a discarica, smaltimento R.S.U., rifiuti speciali"-, ricompresa nell'UTOE a prevalente carattere ecologico, in cui valgono le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 23/n delle N.T.A. relative; (rif.to art. 14/n delle N.T.A. del P.S.)-

si rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 30, comma 2°, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, a richiesta del geom. Riccardo Ciampi Iresidente a Molina di Quosa (Lu), Via Ariani n. 16, in qualità di tecnico incaricato, per conto della ditta GEOFOR S.p.A., con sede in Pontedera, Via dello Scolmatore.

Pontedera, li 26.05.2005

Il Dirigente del 1° Settore
Arch. Giacomo Mainardi

Registrato a Pontedera il 23 giugno 2005

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa autorizzata con prot. n. 6187 del 26/01/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate di Pisa.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3, D.P.R. n. 445/2000.